

Fisco

Tassa di concessione governativa

Tassa sui cellulari: le SS.UU. dirimono (definitivamente?) la vexata quaestio

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, di Giovanni Cataldi - Loconte & Partners

Le SS.UU. intervengono definitivamente sulla delicata questione della legittimità della tassa sulle concessioni governative sui telefoni cellulari, giungendo alla conclusione - assai sperata dalle casse dello Stato - circa l'applicabilità del tributo alle singole utenze telefoniche radiomobili.

Con la sentenza n. 9560 depositata il 2 maggio 2014, le Sezioni Unite della Suprema Corte intervengono definitivamente sulla delicata *quaestio* afferente la legittimità della debenza della tassa sulle concessioni governative sui telefoni cellulari, giungendo alla conclusione, assai sperata dalle casse dello Stato, circa l'applicabilità del tributo alle singole utenze telefoniche radiomobili.

La questione trae le sue origini dall'ordinanza n. 12056/2013 (cfr. S.Loconte, "Alle Sezioni Unite la questione dell'illegittimità della tassa sui telefonini"), con cui la Sezione tributaria della Suprema Corte, a seguito di un convincente percorso motivazionale, rimetteva la causa al Primo Presidente affinché valutasse l'opportunità che sulla controversia prendessero posizione le Sezioni Unite in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto e del **rilevante interesse economico** per le entrate tributarie dello Stato (circa un miliardo di euro).

La motivazione della sentenza è essenzialmente incentrata su **tre aspetti focali**:

- l'eventuale compatibilità della tassa di concessione governativa che concerne i telefoni cellulari con le direttive comunitarie sulla libertà di comunicazione (in particolare la direttiva n. 2002/20/CE, c.d. "direttiva autorizzazioni");
- i riflessi giuridici dell'abrogazione dell'art. 318 del Codice postale (D.P.R. n. 156/1973), vale a dire l'abrogazione della norma che giustifica la pretesa dell'amministrazione di corresponsione della tassa;
- la legittimità dell'applicazione di tale normativa anche agli **enti locali** o se anche ad essi possa intendersi estesa l'esenzione spettante all'Amministrazione dello Stato.

Per ciò che afferisce il **primo aspetto**, la Corte muove preliminarmente dal sistema delle direttive europee in materia (direttive n. 1999/5/CE, n. 2002/19/CE, n. 2002/20/CE, n. 2002/21/CE, n. 2002/22/CE, n. 2002/77/CE e n. 2009/140/CE).

Alla luce delle suddette Direttive, a parere dei Massimi Giudici, non potrebbe ragionevolmente sostenersi che sussista tra "telefoni cellulari" e "radio rice-trasmittenti" una differenziazione di regolamentazione rispetto alla fonte regolatrice. In questa prospettiva, l'analisi della normativa, tanto delle direttive, quanto della normativa di attuazione, porterebbe ad escludere che da un lato, il codice delle comunicazioni (D.Lgs. n. 259/2003) non si occupi solo delle

comunicazioni radio, ma anche delle comunicazioni telefoniche; dall'altro, che il D.Lgs. n. 269/2001 non si occupi solo dei telefonini ma anche delle radio trasmettenti.

In considerazione di quanto innanzi, la stessa Corte rileva che non parrebbe giustificato sostenere che sul piano normativo la tassa di concessione governativa sui telefonini sia da ritenere abrogata per la sola questione che il Codice delle comunicazioni non disciplini più l'uso dei terminali radiomobili di comunicazione.

I Giudici giungono ad affermare che la direttiva Autorizzazioni non si applichi ad una normativa come quella concernente la tassa di concessione governativa e conseguentemente, che la direttiva medesima non osti ad un tributo come quello in esame.

Per ciò che riguarda il **secondo aspetto**, vale a dire i riflessi giuridici dell'abrogazione dell'art. 318 del Codice postale, la sentenza muove dall'ininfluenza dell'abrogazione della citata disposizione da parte del D.Lgs. n. 259/2003, in quanto la norma (art. 318) è stata integralmente **trasfusa** nell'art. 160 della nuova disciplina, che come la precedente, prevede le "stazioni radioelettriche" soggette a licenza d'uso.

Invero, l'art. 318, D.P.R. n. 156/1973 e l'art. 3, D.M. n. 33/1990, in combinato disposto, costituirebbero la **base normativa** sulla quale il Legislatore riterrebbe di assoggettare alla tassa di concessione governativa l'uso del telefono cellulare. Questa conferma sarebbe data da una delle norme di chiusura del Codice delle comunicazioni, ossia dall'art. 219 il quale stabilisce che "dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato", in questo caso da intendersi come riduzione di introiti.

Al quadro delineato si aggiunga, sostengono i Massimi Giudici, la **soluzione** di tipo "extra-giurisprudenziale" a cui è giunto il Legislatore con l'art. 2, comma 4, D.L. n. 4/2014: si tratta in sostanza di una **norma interpretativa**, che prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare.

L'ultima parte della sentenza affronta la delicata questione della legittimità dell'applicazione della normativa citata anche agli **enti locali** o se anche ad essi possa intendersi estesa l'esenzione spettante all'Amministrazione dello Stato.

I Massimi Giudici propendono per una **soluzione negativa**,

in quanto la predetta esenzione non è specificamente prevista dal D.P.R. n. 641 del 1972. Si tratta dell'applicazione di un principio generale secondo il quale le norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria costituiscono una deroga alla regola generale e sono perciò di stretta interpretazione.

Tuttavia, nulla rilevano le SS.UU. in ragione della potenziale incostituzionalità per ingiustificato trattamento differenziato, delle situazioni in cui versano gli utilizzatori del servizio radiomobile terrestre di conversazione: essi se titolari di “**contratti di abbonamento**” sarebbero assoggettati ad una “tassa” alla quale non sarebbero, invece soggetti se titolari di “**scheda prepagata ricaricabile**”. Parimenti, la sentenza non pare affrontare compiutamente le relazioni tra disciplina comunitaria e disciplina interna (che avevano rappresentato l'architrave dell'ordinanza di remissione al Primo Presidente). Per entrambe tali ragioni, non è pertanto possibile affermare che la questione possa dirsi effettivamente conclusa, essendoci spazio per una sua remissione alla Corte Costituzionale e/o ai Giudici Comunitari.

L'intervento dalle SS.UU. rappresenta un **solco**

giurisprudenziale confermato da una prima precedente pronuncia (Cass. 14 dicembre 2012, n. 23052), che - disattendendo la prevalente giurisprudenza di merito - aveva concluso per la legittimità dell'imposizione del tributo, sulla considerazione che dal quadro normativo delineato dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, emergeva che l'attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, restava comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della Pubblica Amministrazione, con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile si sostituiva alla licenza di stazione radio con conseguente applicabilità del tributo in questione. La sentenza può aver risentito dell'intervento del Legislatore (D.L. n. 4/2014), che ha equiparato i servizi radiomobili terrestri di comunicazione alle stazioni radioelettriche. Invero lo stesso procuratore Generale della Cassazione nel corso dell'udienza non ha mancato di precisare che “sarebbe pacifica la **valenza retroattiva** del nuovo decreto interpretativo”.

Riferimenti normativi

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 02/05/2014, n. 9560